

Memorandum d'Intesa tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed il Tesoro e il Securities and Investments Board del Regno Unito

Introduzione

1. I Commissari del Tesoro di Sua Maestà ("Tesoro") hanno responsabilità di governo per l'indirizzo e la legislazione nella sfera dei servizi finanziari e per la regolamentazione dei servizi d'investimento ai sensi del Financial Services Act del 1986 (FSA), per la vigilanza sul Securities and Investments Board (SIB) e per gli accordi di scambio d'informazione con Autorità estere. Il Tesoro è collegato strettamente con altri organi ed enti, in particolare, il Department of Trade and Industry, che ha responsabilità d'indirizzo, legislazione e vigilanza in altre aree rilevanti per l'ambito di applicazione di questo Memorandum di Intesa (MdI).

Il SIB è l'"ente designato" ai sensi del FSA ed è responsabile per la maggior parte delle funzioni relative ai servizi finanziari, inclusi la vigilanza degli organismi di autoregolamentazione riconosciuti (SRO) e dei mercati riconosciuti (RIE) e per emanare norme in conformità alle quali i servizi d'investimento sono prestati nel Regno Unito.

Ha poteri d'indagine e può scambiare informazioni con le Autorità estere in conformità a quanto stabilito dal Financial Services Act del 1986.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") è l'organo di regolamentazione e vigilanza Italiano costituito ai sensi della L. 216 del 1974 art. 1/1.

La CONSOB è responsabile per la vigilanza e la regolamentazione dei servizi d'investimento e dei mercati mobiliari. Essa ha poteri di indagine attribuiti per legge e la capacità di esercitarli per la cooperazione con gli organi di vigilanza di altri Stati.

In questo MdI "Autorità" significa il Tesoro ed il SIB da una parte e la CONSOB dall'altra.

2. Le Autorità riconoscendo la crescente attività internazionale nei mercati mobiliari, di futures e di options e la conseguente necessità di cooperazione tra le Autorità nazionali competenti, hanno raggiunto il seguente

accordo.

Principi

3. Le Autorità intendono assicurare che la più ampia assistenza reciproca sarà prestata secondo le disposizioni del presente MdI, nei limiti previsti dalla legge.

Questo MdI non modifica o sostituisce nessuna legge, regola o regolamento vigente o applicabile in Italia o nel Regno Unito o con riferimento alle pertinenti disposizioni legali delle Comunità Europee.

4. La finalità di questo MdI è di tutelare gli investitori e di promuovere l'integrità dei mercati mobiliari, di futures e di options stabilendo un assetto-quadro per la cooperazione, incluse procedure di comunicazione, una accresciuta comprensione reciproca, lo scambio di informazioni e l'assistenza investigativa.

5. Nell'ambito di quanto consentito dalla legge e dalle prassi vigenti nel Regno Unito e in Italia, le Autorità compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di comunicarsi reciprocamente informazioni che fossero venute a loro conoscenza e che potessero dare luogo ad un sospetto di violazione, o anticipassero la violazione, di leggi, regole o regolamenti rientranti nell'ambito di competenza dell'altra Autorità.

Ambito di applicabilità

6. Le Autorità convengono che l'assistenza reciproca venga prestata in risposta a richieste concernenti questioni rientranti nell'ambito della competenza delle Autorità, incluse, tra le altre:

- (a) insider trading, manipolazione dei corsi ed altre condotte illecite o pratiche manipolative in relazione a società, valori mobiliari, contratti futures ed options ed organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- (b) applicazione di leggi, regole e regolamenti relativi alle attività di negoziazione, mediazione, gestione e consulenza aventi ad oggetto valori mobiliari, contratti futures ed options e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- (c) onoralibilità e professionalità dei soggetti

autorizzati allo svolgimento delle attività indicate nel precedente subparagrapho (b), e la promozione di elevati criteri di correttezza e rettitudine nello svolgimento delle predette attività;

- (d) pubblicazione delle partecipazioni al capitale di società;
- (e) obblighi di emittenti ed offerenti valori mobiliari di rendere pubbliche le informazioni rilevanti per gli investitori;
- (f) violazioni della legislazione sulle società.

Richieste

7. L'assistenza prevista nell'ambito del presente MdI può includere ma non è limitata a:

- (a) fornire informazioni contenute negli archivi dell'autorità richiesta;
- (b) assumere dichiarazioni da persone; e
- (c) acquisire documenti da persone.

8. Al fine di facilitare la prestazione dell'assistenza, un'Autorità nel formulare la richiesta dovrebbe specificare:

- (a) l'informazione richiesta;
- (b) la finalità per le quali l'informazione è richiesta, inclusi i riferimenti alle leggi, regole o regolamenti che si ritiene siano stati violati e del comportamento che ha dato origine a detta violazione;
- (c) le persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni ed i luoghi dove le informazioni possano essere acquisite;
- (d) l'urgenza della richiesta, ed il periodo entro il quale l'assistenza dovrebbe essere prestata.

In casi urgenti, le richieste possono essere formulate

per sommi capi e dovranno essere seguite, entro il periodo di tempo concordato, dall'indicazione di tutti gli elementi.

9. Qualsiasi documento od altro materiale trasmesso in risposta ad una richiesta nell'ambito del presente MdI dovrebbe essere restituito su domanda.

10. Nel decidere se accettare o meno una richiesta, l'Autorità richiesta valuterà:

- (a) la rilevanza delle disposizioni di leggi, regole e regolamenti del Paese dell'Autorità richiesta;
- (b) se la richiesta comporta una rivendicazione di giurisdizione non riconosciuta dallo Stato dell'Autorità richiesta;
- (c) se prestare l'assistenza potrebbe essere contrario all'interesse pubblico.

11. L'Autorità richiesta può porre, come condizione per prestare in futuro assistenza ai sensi del MdI, che l'Autorità richiedente contribuisca ai costi della predetta. Tale contributo può, in particolare, essere richiesto nel caso in cui il costo dell'espletamento di una richiesta sia notevole o nel caso in cui si sia verificato un rilevante squilibrio nei costi sopportati dalle Autorità ai sensi del presente accordo.

Riservatezza

12. Le informazioni comunicate nell'ambito del presente MdI possono essere usate soltanto per le finalità indicate nella richiesta e coerenti con:

- (a) garantire il rispetto o l'applicazione della legge o regolamento indicato nella richiesta; e
- (b) condurre indagini o fornire assistenza nel condurre l'indagine in relazione ai seguenti punti o svolgere o eseguire o assistere nell'esecuzione delle seguenti attività:
 - (i) vigilanza di mercato;
 - (ii) indagini relative a qualsiasi imputazione

applicabile alla violazione della legge o regolamento indicato nella richiesta;

(iii) procedimenti civili o amministrativi aventi ad oggetto le materie indicate nel precedente paragrafo 6;
e

(c) intraprendere o presentare una denuncia agli organi competenti per i procedimenti in materia penale.

13. Nel caso in cui l'Autorità richiedente proponga di utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 12, l'Autorità richiedente deve informarne prima l'Autorità richiesta e deve consentire all'Autorità richiesta di potersi opporre a detto utilizzo. Nel caso in cui l'Autorità richiesta si opponga al predetto utilizzo, le informazioni potranno essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta. Nel caso in cui l'Autorità richiesta si opponga all'utilizzo delle informazioni, le Autorità convengono di consultarsi, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 15, in merito alle motivazioni del rifiuto e sulle circostanze o condizioni nel rispetto delle quali l'uso delle informazioni potrebbe essere altrimenti permesso.

14. Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 12 e 13, le Autorità manterranno riservate, nell'ambito consentito dalla legge, le richieste fatte e le informazioni ricevute ai sensi di quanto stabilito dal MdI, i contenuti di dette richieste, e qualsiasi altra questione dovesse insorgere nel corso dell'operatività del presente MdI, incluse le consultazioni tra le Autorità.

Consultazioni

15. Le Autorità possono consultarsi informalmente, in qualsiasi momento, in ordine ad una richiesta o proposta di richiesta.

16. Le Autorità possono consultarsi in ordine a, e possono rivedere, i termini del presente MdI nel caso di mutamenti rilevanti nella legge o nella prassi che possano incidere sull'operatività del presente MdI.

Risoluzione

17. Ciascuna Autorità può porre fine al presente MdI attraverso la comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni all'altra Autorità.

Uffici di contatto

18. Tutte le comunicazioni tra le Autorità, salvo diverso accordo, dovrebbero avvenire tra gli Uffici di contatto sotto indicati.

19. Il Responsabile del Gruppo Regolamentazione Finanziaria è il punto di contatto per il Tesoro.

20. Il Responsabile della Divisione di Enforcement è il punto di contatto per il SIB.

21. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali è il punto di contatto per la Consob.

Entrata in vigore


22. Questo MdI esplica i suoi effetti dalla data della firma da parte delle Autorità

FIRMATO A *Roma*

IL 5

DICEMBRE 1995

The Treasury



Angela Knight


"Economic Secretary"

Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa



Enzo Berlanda
Presidente

Securities and
Investments Board



Andrew Large
Presidente